

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 aprile 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTÓFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2000, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 concernente: «Disciplina relativa al settore commercio».

Pag. 5

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1999, n. 5188.

Approvazione dello schema di convenzione da stipulare con la «Sezione di Credito Fondiario» della Banca Commerciale Italiana Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999, n. 6108.

Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, art. 24 della legge regionale n. 14/1999. Individuazione delle organizzazioni economiche e sociali Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 305.

Comune di Corchiano (Viterbo). Progetto di costruzione del depuratore e della fognatura della zona industriale ed artigianale in località «Pantalone». Variante al piano regolatore generale, legge n. 1/78. Approvazione Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 351.

Criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semi residenziali per la tutela della salute mentale Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 356.

Comitato Regione-Autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali, art. 22 della legge regionale n. 14/1999. Individuazione organizzazioni economico-sociali. Modalità organizzative e funzionamento del comitato Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 385.

Precisazioni e chiarimenti in ordine al punto 8 della deliberazione di Giunta regionale n. 2649 del 18 maggio 1999. Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 445.

Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni ad organismi consultivi regionali Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 535.

IPAB Opera pia società di beneficenza «Pietro Giacinti» di Poggio Mirteto. Integrazioni e modifiche dello statuto organico Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2000, n. 694.

Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2000, n. 445 Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2000, n. 696.

Comune di Allumiere (Roma). Variante al piano regolatore generale per la zona «D». (Deliberazione consiliare n. 38 del 5 giugno 1998) Pag. 21

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 MAR. 2000

ADDI' 7 MAR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Naurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: BONADONNA - DONATO - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 696

OGGETTO: Comune di Allumiere (Rm) - Variante al P.R.G. per la zona "D" - (Deliberazione consiliare n. 38 del 5.6.1998).



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

PREMESSO che il Comune di Allumiere (Rm) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1610 del 3.4.1984;

VISTA la deliberazione consiliare n.38 del 5.6.1998, esecutiva a norma di legge con la quale il Comune di Allumiere ha adottato una variante al P.R.G. finalizzata all'individuazione di un'area da destinare ad insediamenti artigianali, in sostituzione dell'attuale, risultata inadeguata soprattutto per le sue caratteristiche orografiche, per la quale viene proposta la riclassificazione in zona agricola E1;

VISTA la deliberazione consiliare 26.10.1998, n.56 con la quale il predetto Comune ha preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta nei modi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni, avverso la variante di che trattasi;

VISTA la nota 11.12.1996, n. 9586 con la quale l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha attestato, ai sensi della legge 3.1.1986, n.1, che la proposta urbanistica in oggetto riguarda terreni di natura demaniale concessi in enfiteusi e pertanto, può proseguire il suo iter amministrativo a condizione che venga proposta l'affrancazione del canone enfiteutico e che le norme tecniche siano integrate dal seguente articolo:

"Aree demaniali e private gravate da usi civici e diritti collettivi"

"Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme:

- a) *Le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti;*
- b) *Le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli-usi-civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;*



- c) Le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate;
- d) Le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10.6.1927, n.1766, scioglimento di associazioni agrarie acquisto ai sensi dell'art.32 della stessa Legge 1766/27;
- e) Le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;
- f) Le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27.

Le predette terre non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali: non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927.

Gli strumenti urbanistici attuati delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza".

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante in questione, presentati all'Assessorato Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1° Sezione (Sottosezione);

VISTO il voto n.40/4, reso nell'adunanza del 6.7.1999 con il quale il predetto consesso ha espresso il parere che la sopracitata variante sia meritevole di approvazione con le modifiche specificate nel voto stesso, che possono essere introdotte d'ufficio ai sensi dell'art.3 della legge 6.8.1967, n.765;

VISTA la lettera 12.8.1999, n.8042 con la quale l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche, proposte dal C.T.C.R. 1ª Sezione (Sottosezione) con il voto sopracitato al Comune di Allumiere invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art.3 della legge n.765/1967;

VISTA la deliberazione consiliare n.38 del 27.9.1999, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Allumiere ha deliberato di accettare integralmente le modifiche e le integrazioni contenute nel voto del Comitato Tecnico Consultivo;



RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.T.C.R. n.40/4 del 6.7.1999 che forma parte integrante della presente delibera cui si allega sotto la lettera "A"

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Con l'introduzione della norma tecnica di attuazione del PRG, riportata in premessa e con le modifiche e le prescrizioni contenute nel voto del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1° Sezione (Sottosezione), n.40/4 del 6.7.1999 che si allega sotto la lettera "A" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, è approvata la variante per la zona "D" adottata dal Comune di Alimiere (RM) con deliberazione consiliare n.38 del 5.6.1998.

Il progetto è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa nei seguenti elaborati:

Tav.1-Relazione Tecnica; Tav.3-Rilievo aerofotogrammetrico, individuazione aree oggetto di variante; Tav.4-Stralcio catastale, aree interessate alla variante con inserimento immobili esistenti; Tav:5- Stralcio tavola P2 di PRGC, attuali previsioni PRGC, zona interessata dalla variante al PRGC; Tav:6- Stralcio tavola P2 di PRGC, proposta progetto variante.

La presente delibera, non soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



- 9 MAR. 2000



15 MAR 1999

Roma, li

Comitato Tecnico Consultivo Regionale
1° Sezione - 1° Sottosezione
Adunanza del 06.07.99
Voto n. 40/4

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

Oggetto: Comune di Allumiere (RM)
Variante zona D
Delibera Consiliare n. 38 del 5.6.1998

*del. del. 696
del 7 MARZO 1999*

LA SEZIONE

Vista la nota n.11278 del 27.11.1998 con la quale il Settore Gestione Normative ha trasmesso la pratica in oggetto per la predisposizione del parere di competenza;

Visto che con la stessa nota il predetto Settore ha assicurato che tali atti ed elaborati sono regolari sotto il profilo formale.

Vista la relazione istruttoria all'uopo predisposta in data 23.06.99.

Udita la Commissione Relatrice.

PREMESSO

Il Comune di Allumiere è dotato di PRG approvato con DGR n. 1610 del 3.4.1984;

Con deliberazione consiliare n. 38 del 5.6.1998 l'Amm.ne Com.le ha adottato una variante al vigente PRG finalizzata a reperire nel territorio comunale un'area da destinare ad insediamenti artigianali, in alternativa a quella prevista nel vigente PRG risultata non idonea soprattutto per le sue caratteristiche orografiche; per tale area viene pertanto proposta la riclassificazione a zona E1-agricola,

L'area da destinare a zona artigianale, oggetto della variante, di superficie pari a mq. 17814, assumerà invece la destinazione a zona D - impianti produttivi e verrà attuata con i parametri già previsti dalle NTA vigenti per tali zone;

A seguito della pubblicazione della variante non sono state presentate osservazioni né opposizioni e l'Amm.ne Com.le ne ha preso formalmente atto con deliberazione consiliare n. 56 del 26.10.1998;

CONSIDERATO

Nel merito la variante risulta senz'altro finalizzata a rispondere a necessità effettive ed urgenti, stante la non idoneità dell'area ad impianti produttivi già prevista dal vigente PRG per la quale viene proposta la riclassificazione a zona agricola E1;



L'area per la quale viene proposta la classificazione a zona artigianale fa parte del demanio concesso in enfiteusi,

L'Ass.to Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha rilasciato il proprio parere con nota n.9586 del 11.12.1996;

L'Università Agraria di Altumiere nell'autorizzazione di competenza, concessa con nota n. 0707 del 03/05/97, ha richiesto che prima del rilascio delle singole concessioni venga proposta ed ottenuta l'affrancazione del canone enfiteutico;

La Soprintendenza archeologica con nota n. 9861 del 25.6.1998 ha segnalato la necessità di un proprio parere preventivo alle autorizzazioni edilizie,

Il Ministero per le politiche agricole- Corpo forestale dello Stato ha certificato con nota n. 13696 del 28.9.1998, che una delle particelle catastali interessate dalla variante può ritenersi per buona parte boscata;

Il funzionario tecnico direttivo del Comune, vista la legge regionale n. 24/98 ed in particolare l'art. 10, comma 4, punto d), ha certificato che le particelle catastali interessate dalla variante, se considerate unitariamente, sono tali da considerarsi non boscate;

RITENUTO

L'intervento risulta compatibile con le prescrizioni della LR 24/98 di approvazione del PTP ed in particolare con quanto disposto dall'art. 10 e dall'art. 11, punto 4, che disciplina le aree assegnate all'Università Agraria; che tuttavia per una più attenta salvaguardia ambientale ed un migliore inserimento nel territorio di quanto previsto si ritiene necessario introdurre le seguenti modifiche e prescrizioni:

- salvaguardare le alberature d'alto fusto di analoga qualità a quelle esistenti sulle aree confinanti;
- riclassificare a zona agricola E2-agricola boscata e di particolare pregio ambientale, anziché E1 l'area a zona D già prevista dal vigente PRG e riconosciuta non idonea alla destinazione artigianale, in conformità alla modifica già introdotta dalla GR in sede di approvazione del PRG per l'area a confine di analoghe caratteristiche;
- aggiungere al testo delle NTA redatto d'ufficio in sede di approvazione del PRG, da parte della GR, l'articolo relativo agli usi civici nella formulazione proposta dal competenze Assessorato Regionale nella relazione allegata al parere citato in premessa;
- tener conto, in fase esecutiva, delle modalità di attuazione indicate dal geologo nella relazione geologico- ambientale allegata alla variante, in particolare della prescrizione di limitare alle sagome degli edifici le superfici impermeabilizzate;
- acquisire il parere preventivo della Soprintendenza archeologica sul Piano attuativo come da richiesta n.9861/98.

Tutto ciò premesso e considerato la Sezione è del




Roma, li

PARERE


Che la variante adottata dal Comune di Allumiere (RM) con la deliberazione consiliare n. 38 del 5.6.1998 sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni indicate ai precedenti

considerato da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 765 /67.

IL SEGRETARIO DEL C.T.C.R.
Dr. Arch. Valter Michisanti



IL PRESIDENTE DELLA 1° SOTTOSEZIONE
Dr. Arch. Fabrizio Vescovo



IL PRESIDENTE DEL C.T.C.R.
Salvatore Bonadonna

